

ISCRIZIONE ALL'ALBO DI SCRUTATORI DI SEGGIO

La richiesta può essere presentata da ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza, in possesso del requisito dell'assolvimento degli obblighi scolastici.

La nomina degli scrutatori di seggio, in occasione di consultazioni elettorali, viene effettuata fra i nominativi iscritti nell'albo unico degli scrutatori, con l'integrazione di un numero di nominativi pari ai rinunciatarî (art.9 - Legge 21.10.2005, n.270).

Documenti necessari

Istanza con allegata copia documento di riconoscimento, e dichiarazione sostitutiva in cui si dichiara di:

- essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza;
- avere assolto gli obblighi scolastici;
- di non essere dipendente dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- di non appartenere a Forze Armate in servizio (esclusi gli obiettori di coscienza);
- di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario e medico condotto
- di non essere segretario comunale o dipendente del Comune addetto o comandato a prestare servizio presso l'ufficio elettorale comunale;
- di non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Modalità di presentazione della richiesta

L'istanza di parte può essere presentata:

- all'Ufficio Elettorale aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
- a mezzo fax 0541/964490 allegando documento di riconoscimento
- Inviando mediante posta elettronica certificata all'indirizzo.
Comune.gradara@emarche.it il modulo firmato digitalmente

L'istanza può essere presentata dal 01 ottobre al 30 novembre ed ha valore permanente a meno di rinuncia personale o cancellazione d'Ufficio (art. 3 Legge 08/03/1989, n. 95).

Riferimenti normativi

Art. 1 L. 08/03/1989 n. 95 sostituito dalla L. 30/04/1999 n. 120; D.P.R. n. 30/03/1957 n. 361; D.P.R. n. 16/05/1960 n. 570; Circ. M.I. n. 166/99 del 13/09/1999

Descrizione e tempi del procedimento

Dopo l'istruttoria per la verifica dei requisiti, il procedimento si conclude con l'accettazione e l'iscrizione all'albo o il diniego.

L'aggiornamento dell'albo si conclude entro il 15 di gennaio dell'anno successivo a quello della presentazione della domanda (comma 2 art. 5 legge 08/03/1989, n. 95, come modificato del comma 1 art. 9 legge 21/12/2005, n. 270)

Documentazione da scaricare

Domanda di iscrizione all'albo

Domanda di cancellazione all'albo